



AVVISO PUBBLICO

***PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE
URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE
DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"
ANNUALITA' 2023-2024***

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTE le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione alle riforme e agli investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2, *Rivoluzione verde e transizione ecologica*, Componente 4, *Tutela del territorio e della risorsa idrica*, Investimento 3.1, *Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento UE 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO in particolare l'Allegato VI del citato Regolamento (UE) n. 2021/241, che fissa il contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) nella misura del 37% delle risorse complessive assegnate dal PNRR;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, il superamento del divario territoriale e il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del

terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»* e *ss.mm.ii* e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*» il quale, per il sopra richiamato Investimento 3.1 «*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*», ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 330 milioni di euro;

CONSIDERATO che l'articolo unico, comma 7, del citato decreto del Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «*[l]e singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea*»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*» e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, «*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui*

all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO in particolare l'art 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31 recante *“Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e*

Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;

VISTI gli “*Operational arrangements between the Commission and Italy*” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che

ha istituito il Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 492 del 29 novembre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione per il PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTI i seguenti strumenti di indirizzo strategico adottati in ambito europeo e nazionale:

- la Strategia dell’Unione europea per la biodiversità al 2030 (COM, 2020) la quale indica la necessità di una maggiore integrazione delle infrastrutture verdi e della natura nelle città;
- la Strategia dell’Unione europea per le foreste al 2030 (COM 2021/572);
- la Strategia dell’Unione europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (COM, 2021/82 final);
- il Piano d’azione dell’Unione europea “*Zero Pollution for air water and soil*” (COM 2021/400 final);
- il documento CBD/COP/15/L25, disponibile al sito <https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15/documents>, denominato “*Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*”, rappresentante l’accordo raggiunto nel 2022 al 15° meeting della Conferenza delle Parti della Convenzione Onu per la Diversità Biologica e in particolare il target 12 dello stesso Framework, il quale richiede alle Parti di aumentare in maniera significativa sostenibile l’area, la qualità e la connettività, nonché l’accesso agli spazi verdi e blu in aree urbane o densamente popolate;
- la Strategia dell’Unione europea per la protezione del suolo al 2030 (COM 2021/699 final);
- la Strategia Nazionale per il Verde Urbano;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*” (TUFF);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2020, in attuazione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 63 del 10 marzo 2020 recante “*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*”;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 11 giugno 2021 n. 69708 - Suddivisione del territorio italiano in Regioni di Provenienza;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 maggio 2022 – Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale;

CONSIDERATE le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014, n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 e n. 2020/2299, avviate sulla cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM_{2,5} per il PM₁₀ e per gli ossidi di azoto;

CONSIDERATO che il PNRR, oggetto della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell'ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese;

CONSIDERATO che tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” che discende direttamente dallo “*European Green Deal*” e dal doppio obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;

CONSIDERATO che tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”, la Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” è finalizzata alla sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici con interventi di prevenzione di ripristino, salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità con interventi di forestazione urbana ed un complesso di azioni per rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la biodiversità;

CONSIDERATO che nella suddetta Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” e, in essa, l'Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” che, in linea con le strategie nazionali e comunitarie, prevede azioni su larga scala rivolte alle 14 Città metropolitane, sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, al fine sia di preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la realizzazione di boschi urbani e periurbani, con la messa a dimora di almeno 1,65 milioni di alberi entro il T4-2022 e 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 su una superficie di 6.600 ettari, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro;

CONSIDERATO che i soggetti attuatori del suddetto Investimento 3.1 sono le Città metropolitane, le quali curano la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” che ha costituito il traguardo (*milestone*) al 31 dicembre 2021 previsto per l'Investimento;

VISTO l'Avviso del 31 marzo 2022 rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di progetti di forestazione urbana ed extraurbana;

VISTO il decreto direttoriale n. 198 del 19 agosto 2022 della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare con il quale sono stati approvati e finanziati 35 progetti in 11 Città metropolitane;

CONSIDERATO che è necessario dare prosecuzione all'Investimento perseguendo il raggiungimento del successivo e conclusivo target M2C4-20 attraverso la messa a dimora di almeno 4.950.000 semi e/o piante entro il 31 dicembre 2024, per il numero complessivo previsto di 6.600.000 unità;

RICHIAMATI l'Accordo di cooperazione istituzionale per l'attuazione dell'Investimento tra il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e l'Arma dei Carabinieri Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (prot. Registro accordi e contratti.R.0000007.22-09-2022) e la Convenzione ex art. 9, comma 2, del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, per il supporto tecnico-operativo all'attuazione dell'Investimento, tra il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e l'Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor (prot. Registro accordi e contratti.R.0000008.24-10-2022), attraverso cui è stato possibile assicurare il raggiungimento del primo target M2C4-19 e contestualmente avviare una filiera virtuosa di produzione e fornitura di materiale di moltiplicazione forestale da mettere a disposizione dei vivai regionali nelle quantità e nelle specie necessarie per la realizzazione dei progetti delle Città metropolitane ed in linea con i requisiti richiesti dal Piano di forestazione e dall'Allegato alla Decisione CE "20210708_Annex_CID_IT Doc 10160_21 Prot.450.", nonché con gli Operational Arrangements" Ref.Ares (2021) 7947180 del 22 dicembre 20221 e al principio DNSH di cui alla Guida Operativa allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022;

CONFERMATI le finalità e l'ambito di applicazione del primo Avviso emanato nel 2022;

VALUTATO, in accordo con la Cabina di Regia dell'Investimento, e sentiti il DiPNRR e il DiAG, sulla scorta delle esperienze acquisite con l'implementazione del primo Avviso 2022 e delle osservazioni e proposte avanzate dall'ANCI per conto delle Città metropolitane, di prevedere modifiche, integrazioni e specificazioni tecniche, utili al più efficace perseguimento del target fissato al 31 dicembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 65186 del 21 aprile 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria del presente Avviso;

EMANA

il seguente Avviso relativo alle annualità 2023 e 2024 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", finanziato dall'Unione Europea – *Next Generation EU*.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In linea con le strategie nazionali e dell'Unione Europea, l'investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 Città Metropolitane, per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini

di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e contribuiscano a fermare e invertire la perdita di biodiversità.

2. L'investimento è finalizzato, in particolare, a:
 - a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
 - b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
 - c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
 - d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
 - e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.
3. L'obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi/arbusti su 6.600 ettari entro il T4-2024 (1000 alberi/arbusti per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare "l'albero/arbusto giusto nel posto giusto" in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Art.2 **(Definizioni)**

Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Con riguardo all'Investimento 3.1, il ruolo di Amministrazione centrale titolare d'intervento è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Autoctona: si dice di una entità tassonomica, come una specie, un genere, una famiglia, di qualsiasi grado non meglio circoscritta e definita (*taxon*) che si è evoluta nella stessa tipologia di habitat, nella stessa regione o ecoregione.

Biodiversità: la variabilità tra gli organismi viventi degli ecosistemi terrestri, marini e di altro tipo. La biodiversità, secondo la definizione della Convenzione ONU per la Diversità Biologica, include la variabilità su tre livelli: genetico, di specie e di ecosistema.

Cabina di regia del PNRR: Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

CUP: è il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico e rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Forestazione: le attività connesse alla realizzazione dei rimboschimenti.

Frode: comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione ed omissione intenzionale relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

Frode (sospetta): irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ex art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o da un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia, o possa avere, come conseguenza, un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.

Investimento: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.

Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure di competenza, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.

Materiale di propagazione forestale: include i semi destinati alla produzione di postime, il postime e altri materiali di propagazione importanti per scopi forestali, in particolare di quelle specie evidenziate nella direttiva UE sui materiali di riproduzione forestale (direttiva 1999/105/CE del Consiglio).

Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (Riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR, e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

Misura del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

NEXT Generation UE: strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode.

PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Principio "di non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, in breve DNSH): principio definito all'art. 17 Reg. (UE) 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241.

Progetto o Intervento: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Responsabile del progetto: il Responsabile del procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

Rendicontazione dei milestone e target: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento dell'avanzamento finanziario del progetto.

Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale: richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riforma: azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.

Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano.

Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il

raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento. Il Soggetto attuatore assicura lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità. Ai fini del presente Avviso, i soggetti attuatori sono rappresentati dalle Città metropolitane titolari dei progetti di riforestazione ammessi a finanziamento ad esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al medesimo provvedimento.

Soggetto realizzatore o esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore di beni e servizi/esecutore dei lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Specie autoctona: specie naturalmente presente in una determinata area fitogeografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto dell'uomo, la cui distribuzione è definita "areale".

Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata Misura del PNRR (riforma o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

TUE: Trattato dell'Unione Europea.

Unità di audit: struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Reg. (UE) 2021/241.

Art. 3
(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 203.744.578,00 (duecentotremilionisettecentoquarataquattromilacinquecentosettantotto/00) ed è relativa alle annualità 2023 e 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per il raggiungimento delle finalità e dell'obiettivo finale di cui all'art. 1, comma 3, entro il 31 dicembre 2024.
3. Per la predisposizione dei progetti, la realizzazione degli interventi, comprese le attività di monitoraggio, la sostituzione delle fallanze e le cure colturali, per ogni Città metropolitana è disponibile un importo complessivo per le annualità 2023/2024 per la messa a dimora di specie arboree e arbustive (semi e/o piantine) pari a quanto riportato nella tabella seguente:

Città Metropolitana	AVVISO PUBBLICO 2023/2024 ALLOCAZIONE RISORSE		
	Allocazione risorse 2023/2024	N. piante totali	Ha totali
Torino	23.366.685,33	543.411	543.41
Genova	9.883.214,35	229.842	229.84
Milano	17.135.139,91	398.492	398.49
Venezia	13.197.314,67	306.914	306.91
Bologna	11.834.985,88	275.232	275.23
Firenze	11.815.675,05	274.783	274.78
Roma	23.067.029,14	536.443	536.44
Napoli	24.965.237,19	580.587	580.59
Bari	16.133.205,67	375.191	375.19
Reggio Calabria	8.598.442,14	199.964	199.96
Palermo	21.675.281,17	504.076	504.08
Messina	2.688.076,45	62.514	62.52
Catania	15.774.853,00	366.857	366.86
Cagliari	3.609.437,55	83.940	83.94
Risorse CM del Centro-nord	110.300.044,33	2.565.117	2565.12
Risorse CM del Mezzogiorno	93.444.533,15	2.173.129	2173.13
Risorse totali (euro)	203.744.577,47	N. piante totali 4.738.246	N. Ha totali 4.738.24

4. I progetti presentati da una Città metropolitana valutati ammissibili ma non rientranti tra quelli finanziabili per incapienza delle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana potranno essere finanziati, secondo l'ordine di priorità indicato dalla stessa Città metropolitana, con quota parte delle risorse assegnate ad altre Città metropolitane i cui progetti valutati ammissibili al finanziamento non assorbono il totale delle risorse loro assegnate.
5. Nel caso in cui l'importo complessivo dei progetti presentati dalle Città metropolitane del Centro Nord o dalle Città metropolitane del Sud e delle Isole e valutati ammissibili, calcolato su tutte le annualità, non raggiunga la quota di riserva del 50% delle risorse, quelle rese in tal modo disponibili saranno assegnate a progetti delle Città metropolitane dell'altro raggruppamento, in ogni caso tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dalle stesse Città metropolitane.

Art. 4 **(Soggetti attuatori)**

1. I soggetti attuatori degli interventi e destinatari del presente avviso sono le 14 Città Metropolitane. Le Città Metropolitane redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9.
2. I soggetti attuatori devono avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
 - a) capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
 - b) trovarsi in assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti e/o convenzione con le pubbliche amministrazioni;
 - c) adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria e possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento dei progetti.

Art. 5 **(Interventi finanziabili)**

1. Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati alla formazione di boschi nei territori dei Comuni delle 14 Città Metropolitane, presentati in coerenza con il "Piano di forestazione urbana ed extraurbana" di cui all'Allegato 1.
2. Per la classificazione dei Comuni delle 14 Città Metropolitane in urbani, periurbani ed extraurbani, si fa riferimento alla classificazione europea DEGURBA - *Degree of Urbanization*, Regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tercet) -, che definisce il grado di urbanizzazione in base al criterio della contiguità geografica e su soglie di densità e di popolazione minima della griglia regolare con celle da un chilometro quadrato associate a tutti i Comuni italiani. Ogni Comune delle Città metropolitane, pertanto, come riportato nel richiamato "Piano di forestazione" viene così classificato:
 - DEGURBA 1: "Città" o "Zone densamente popolate";

- DEGURBA 2: “Piccole città e sobborghi” o “Zone a densità intermedia di popolazione”;
- DEGURBA 3: “Zone rurali” o “Zone scarsamente popolate”.

3. In considerazione degli obiettivi dell’Investimento, tra le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento sono considerate prioritarie:

- a) le aree destinate alla rigenerazione urbana;
- b) le ex aree industriali e commerciali, le aree dismesse prima destinate ad es. alla produzione industriale o ad altre destinazioni d’uso ed ora non più in esercizio, in ogni caso già oggetto di bonifica;
- c) le aree degradate, ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, aree del demanio militare o poligoni di tiro dismessi, in ogni caso già oggetto di bonifica.

Le aree di cui alle lettere b) e c) sono da intendersi già bonificate nella fase di sottomissione della proposta. Qualora la bonifica si concluda posteriormente al termine ultimo di presentazione delle proposte progettuali ma anteriormente alla sottoscrizione dell’accordo di concessione di finanziamento alla CM, l’Allegato 3 dell’Avviso “Autodichiarazione sui requisiti di ammissibilità (art. 6 comma 1 dell’avviso pubblico)” deve essere corredato da specifico atto di impegno che assicuri la conclusione delle operazioni di bonifica entro termini compatibili con la sottoscrizione dell’accordo di concessione di finanziamento alla CM, ed eventualmente con la registrazione della stessa.

- d) le aree seminaturali e le aree agricole marginali utili per migliorare la connessione ecologica territoriale;
- e) le aree di proprietà lungo i corsi d’acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione;
- f) le aree forestali, quali individuate dall’art. 4, comma d), del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per le aree boscate percorse da incendio devono essere presentate, in fase di sottomissione della proposta, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente negli altri casi.

4. La superficie minima di ogni progetto deve fare riferimento a un’area complessiva di almeno 5 ettari per i Comuni classificati come “DEGURBA 1”, di almeno 10 ettari per i Comuni classificati come “DEGURBA 2” e di almeno 20 ettari per i comuni classificati “DEGURBA 3”.

Tali superfici si possono raggiungere con il contributo di più aree distinte, anche non contigue, purché strutturalmente e funzionalmente integrate in un progetto unitario. Nel caso concorrano al raggiungimento della superficie minima del progetto Comuni diversamente classificati - DEGURBA 1, 2 e 3 - la classificazione da attribuire all'intero progetto è quella del Comune o dei Comuni che ospitano la superficie prevalente della proposta progettuale.

5. Nel caso concorrano al raggiungimento dei 5/10/20 ettari complessivi del progetto più aree distinte, anche non contigue, la superficie minima di ciascun intervento dovrà essere di 1 ettaro per i Comuni “DEGURBA 1”, di 2 ettari per i Comuni “DEGURBA 2” e di 3 ettari per i Comuni “DEGURBA 3”. Le superfici minime indicate possono essere ridotte quando le aree sono vicine, funzionalmente ed ecologicamente collegate, e raggiungono comunque rispettivamente almeno 1, 2 e 3 ettari, come può avvenire, a titolo esemplificativo, nel caso di spazi interclusi tra edifici residenziali in ambito urbano densamente abitato, svincoli stradali, spazi aperti tra elementi ferroviari, ecc.
6. Ogni intervento di rimboschimento dovrà prevedere la messa a dimora di 1000 piante per ettaro, nella forma di postime (semi e piantine), con presenza di arbusti in una percentuale compresa tra il 10% e il 30%, scelti secondo le dinamiche successionali della vegetazione naturale potenziale e facendo riferimento, per quanto possibile, alle specie indicate, per ciascuna città metropolitana, nel “Piano di Forestazione”. Nel caso si vogliano utilizzare specie diverse è necessario motivarne la ragione, fermo restando l’uso esclusivo di specie autoctone coerenti con le caratteristiche ecologiche e la vegetazione naturale potenziale dei luoghi che ospiteranno gli interventi di forestazione urbana.
7. Ogni Città metropolitana dovrà presentare progetti sulla base delle risorse economiche e del numero di piante definito nella tabella di cui all’art. 3, comma 3, stabilendo un ordine di priorità. Si suggerisce di presentare comunque ulteriori progetti rispetto alle risorse assegnate stabilendo anche per essi un ordine di priorità.
8. Il materiale forestale di moltiplicazione da impiegare, come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" e come previsto dal Piano di Forestazione, deve essere costituito da specie autoctone e il suo approvvigionamento da parte delle Città metropolitane deve essere assicurato presso vivaai che garantiscano la certificazione della provenienza. La certificazione del materiale forestale di moltiplicazione deve avvenire ai sensi del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, in attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, secondo la modulistica di riferimento allegata al presente Avviso che deve essere predisposta per singola specie impiegata. La certificazione è competenza delle Regioni che a loro volta possono delegare vivaai pubblici e privati. Per la certificazione delle specie arbustive, si può procedere attraverso una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al riconoscimento tassonomico e alla provenienza, da parte del vivaio fornitore, pubblico o privato, delegato dalla regione. Qualora, le specie arbustive rientrino tra gli elenchi di specie regionali certificabili, devono essere certificate ai sensi dello stesso D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Per le specie arboree non presenti negli elenchi di specie previste a scala regionale o nazionale si dovrà procedere con l’autocertificazione così come precisato per le specie arbustive.

Art. 6

(Requisiti di ammissibilità)

1. Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) essere realizzati su terreni nella disponibilità giuridica dei Comuni metropolitani o della Città metropolitana;
 - b) rispondere alle finalità evidenziate all’art. 1 del presente avviso e agli obiettivi del Piano di

forestazione;

- c) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;
- d) prevedere che le piante messe a dimora, per singola area di intervento, facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, tenendo in opportuna considerazione l'elenco riportato per ogni Città Metropolitana nel Piano di forestazione. Le specie arbustive non devono superare il 30% del totale;
- e) prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato sulla sostituzione delle fallanze, l'irrigazione ordinaria e straordinaria, la protezione del postime, lo sfalcio e il taglio della flora spontanea che potrebbe rallentare la crescita degli alberi e degli arbusti, l'eradicazione delle piante alloctone e i trattamenti necessari per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora. A tal fine, per le spese riferite alle annualità successive al 2026, sarà possibile utilizzare lo strumento della garanzia fideiussoria, che dovrà essere necessariamente a carico delle imprese esecutrici;
- f) al fine di contribuire al conseguimento del target M2C4-20 (scadenza T4 2024), per come descritto nell'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, la messa a dimora dovrà essere completata entro e non oltre il 10 dicembre 2024. A tal fine nella scheda progettuale le fasi realizzative e il relativo cronoprogramma dovranno essere declinate in coerenza con le scadenze indicate;
- g) essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda necessariamente la presenza di almeno un botanico, un forestale, un agronomo, un ecologo e un naturalista, nonché delle altre professionalità ritenute utili sulla base delle caratteristiche del progetto. A ciascun componente del gruppo di progettazione può essere attribuita una sola delle competenze richieste. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di donne e giovani (under 35) e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo professionale che contempli il possesso di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o di una delle lauree ad esse equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti previgenti al DM 509/99:
 - DM 270/04 – LM/69 Scienze e tecnologie agrarie;
 - DM 270/04 - LM/73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
 - DM 509/99 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
 - DM 509/99 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
 - Ordinamento previgente al DM 509/99- Scienze agrarie;
 - Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali;
 - Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali e ambientali;
 - Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze e tecnologie agrarie;
 - Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze agrarie tropicali e subtropicali.

2. I progetti devono altresì rispettare gli ulteriori seguenti requisiti previsti dal PNRR:

- a) indicazione dei vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento;

- b) coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione con gli obiettivi (*target*) previsti dalla misura, come riportati nell'art. 3, comma 3;
 - c) rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;
 - d) rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
 - e) rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - f) assenza del cosiddetto "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non si verifichi una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte della misura e di altri programmi dell'Unione europea o di risorse ordinarie del bilancio statale;
 - g) rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (*DNSH*) secondo quanto indicato nella scheda 19 dell'"*Aggiornamento della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*" adottata con la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei principi del *tagging* climatici e ambientali, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani, e del superamento dei divari territoriali, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi.
3. I requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da redigersi secondo i format di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4.
4. La mancata o incompleta presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 3 comporta la non ammissibilità dei progetti.

Art. 7

(Durata e termini per la realizzazione degli interventi)

1. Ogni intervento di rimboschimento previsto da un progetto deve essere concluso nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f).
2. L'avvenuta messa a dimora del materiale forestale deve essere attestata da certificazione di collaudo e trasmessa entro i 10 giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale per il patrimonio naturalistico e il mare – all'indirizzo pec PNM@pec.mite.gov.it
3. Le attività di messa a dimora, nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Investimento, si concludono complessivamente nel 2024, fermo rimanendo la prosecuzione delle attività legate alle cure colturali e al monitoraggio da parte delle Città metropolitane per un periodo di 5 anni successivi alla messa a dimora.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione

delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.

2. Le Città metropolitane, ai sensi del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e, in particolare, dell'art. 1, comma 1, possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati essenziali per l'attuazione dell'investimento in oggetto. Come puntualizzato dalla circolare MEF-RGS 4/2022, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni e sarà necessario, all'interno dei quadri economici dei progetti, rispettare i limiti, sia in termini di importo che di percentuale massima, in base alla fascia finanziaria del progetto, indicati dalla predetta circolare.
3. Le spese sostenute devono essere coerenti con la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 9

(Modalità e termini per la presentazione dei progetti)

1. Le Città metropolitane sottopongono i progetti, propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai Comuni loro afferenti, trasmettendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PNM@pec.mite.gov.it, l'elenco dei detti progetti in ordine di priorità e riportando la relativa documentazione di cui al successivo comma 2.
2. La documentazione da presentare per ogni progetto sottoposto con l'invio di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) domanda di partecipazione (Allegato 2)
 - b) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1 (Allegato 3);
 - c) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 2 (Allegato 4);
 - d) Scheda di progetto (Allegato 5), predisposta secondo le indicazioni del presente avviso e delle previsioni del Piano di Forestazione (Allegato 1).
3. I progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico professionista, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 6, comma 1, lettera g), che risulti iscritto in un albo professionale che comprenda tali lauree, fermo restando, sempre con riferimento alle medesime lauree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), quanto previsto dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici", che dispone che i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso, possano essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione anche qualora gli stessi non siano iscritti all'albo professionale di riferimento.
4. I progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024 devono essere inviati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro le ore 14.00 del giorno di scadenza. Per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata.
5. I termini per la presentazione delle domande saranno pubblicati sulla pagina <https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-3-1-tutela-e-valorizzazione-del-verde-urbano-ed>

[extraurbano](#) del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. L'oggetto dell'invio, all'indirizzo della sola pec, di cui al comma 1 deve riportare la dicitura "PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO – AVVISO 2023-2024" – PROG.1. INV.1 di....
 - a) Per i progetti che necessitano di più invii si deve riportare, pena esclusione, nell'oggetto il riferimento al numero di invio (es...PROG.1 INV1 di..., PROG.1 INV2 di.... etc.....)
 - b) Nel caso non fossero necessari più invii allora riportare "PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO – AVVISO 2023-2024" - PROG.1 - INV-UNICO
7. Tutta la documentazione di cui al presente Avviso che prevede la sottoscrizione deve essere firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
8. Il mancato o incompleto rispetto di modalità e termini previsti nel presente articolo comporta la non ammissibilità dei progetti.
9. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso possono essere inoltrate, non oltre 25 giorni dalla pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata PNM@pec.mite.gov.it Alle richieste pervenute si darà riscontro esclusivamente con la pubblicazione di "FAQ" sulla pagina dedicata PNRR del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art.10

(Valutazione dell'ammissibilità)

1. L'istruttoria sulle domande di partecipazione e relativa documentazione presentate ai sensi dell'art. 9 è svolta dalla Commissione di cui al successivo comma 2 e consiste nella verifica della regolarità della proposta e della completezza della documentazione rispetto ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6.
2. Le attività istruttorie di cui al comma 1 sono svolte da una Commissione, costituita con provvedimento della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del MASE, composta da rappresentanti della stessa Direzione, di ISPRA e del CUFA. In relazioni a particolari esigenze di natura tecnico-scientifica o giuridico-amministrativa, la Commissione potrà richiedere alla Direzione Generale la partecipazione di singoli esperti.
3. La Commissione, entro cinquanta giorni dalla presentazione delle domande, redige e sottopone l'elenco dei progetti ammessi secondo l'ordine di priorità indicato dalle Città metropolitane alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del MASE che, con propri provvedimenti, lo approva e assegna le relative risorse alle Città metropolitane.
4. L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è pubblicato sulla pagina PNRR del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ne viene data notifica ai soggetti beneficiari.

Art. 11

(Obblighi del soggetto attuatore)

1. Le Città metropolitane, in qualità di soggetti attuatori dell'investimento e destinatari del finanziamento si impegnano a:

- a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nella scheda progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;
- c) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- d) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e) rispettare l'obbligo di richiesta di un codice unico di progetto (CUP) e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- f) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- g) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle indicazioni operative rese disponibili dal Ministero e contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori*;
- h) inoltrare le richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso e nel rispetto delle indicazioni operative rese disponibili dal Ministero e contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori*;
- i) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico ReGiS dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- j) comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico ReGiS della documentazione probatoria pertinente;
- k) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per target della misura;
- l) rispettare quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021,

convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target associati all'Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

m) garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 sulla base del format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e allegato alle *Linee guida per i soggetti attuatori*;

n) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

o) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e ambientale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

p) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

q) rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. In particolare, i soggetti attuatori si impegnano al rispetto dei vincoli DNSH contenuti nella scheda 19 "Imboschimento e restauro forestale" della Guida operativa DNSH approvata con Circolare MEF-RGS n. 33/2022 e nella relativa check list 19 allegata alla predetta Guida;

r) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;

s) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;

t) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

u) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

v) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto

dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e all'art. 9, punto 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046); facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

w) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – *NextGeneration EU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

2. Le Città metropolitane sono responsabili della corretta esecuzione degli interventi previsti nei progetti ammessi a finanziamento, sia propri, sia presentati dai Comuni metropolitani e da essa selezionati.
3. In caso di mancato rispetto da parte delle Città Metropolitane degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si procede ai sensi dell'art. 19.

Art. 12

(Modalità di gestione degli interventi)

1. La gestione dei progetti ammessi a finanziamento è regolata dalle norme di attuazione del PNRR e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.
2. La Città metropolitana ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento, nel rispetto delle indicazioni operative contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori*.

Art. 13

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I finanziamenti sono erogati alle Città Metropolitane secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e finanze dell'11 ottobre 2021 sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR e dalle specifiche indicazioni operative contenute nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori*. In particolare:
 - a) un'anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo ammesso a finanziamento a valere sul presente Avviso, dopo la stipula dell'Accordo di finanziamento tra il MASE e la Città metropolitana e la relativa registrazione da parte della Corte dei conti, a seguito di apposite richieste effettuate dalle Città metropolitane sulla base del modulo predisposto dal MASE e allegato alle *Linee guida per i Soggetti attuatori*;

- b) una o più quote, fino al 90% dell'importo complessivo ammesso a finanziamento a valere sul presente Avviso (compresa l'anticipazione), sulla base delle richieste di pagamento presentate dalla Città metropolitana a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
 - c) una quota a saldo pari al 10% dell'importo complessivo ammesso a finanziamento a valere sul presente Avviso, sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi, nonché il raggiungimento dei relativi target, per la quota parte di competenza.
2. Per quanto non riportato al comma 1 valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e finanze dell'11 ottobre 2021.

Art. 14
(Modifiche dell'avviso)

1. Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Avviso è pubblicata sulla pagina <https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-3-1-tutela-e-valorizzazione-del-verde-urbano-ed-extraurbano> del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e i proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.

Art. 15
(Modifiche di progetto)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, non sono possibili modifiche al progetto ammesso a finanziamento, fatti salvi i soli casi di forza maggiore. Le richieste di modifica, corredate da idonea documentazione dimostrativa, devono essere tempestivamente sottoposte al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'approvazione.

Art. 16
(Responsabile dell'Avviso)

1. Il Responsabile del presente Avviso sarà individuato e reso noto sulla pagina <https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-3-1-tutela-e-valorizzazione-del-verde-urbano-ed-extraurbano> del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 17
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verrà in possesso a seguito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. In. 101/2018, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3. Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il titolare del trattamento dei dati

personali è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che esercita le funzioni mediante soggetto Autorizzato al trattamento dei dati, identificato per la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare nel Dott. Oliviero Montanaro, Via Cristoforo Colombo, 44, 00147, Roma.

4. I dati forniti dalle Città metropolitane saranno acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del G.D.P.R., per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
5. L'invio della proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte della Città Metropolitana e dei soggetti a qualsiasi titolo interessati, al trattamento dei dati personali, nonché la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 18 **(Poteri sostitutivi)**

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli Interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 19 **(Revoche)**

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, oltre che nei casi previsti dall'art.11, nei seguenti ulteriori casi:
 - a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione presentata non sanata entro il termine fissato con espressa richiesta;
 - b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento presentato nella Scheda progettuale per fatti imputabili alla Città metropolitana;
 - c) mancato rispetto del principio DNSH e dei vincoli indicati nella scheda 19 della Guida Operativa DNSH adottata con Circolare MEF-RGS n. 33/2022.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si riserva comunque di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui la Città metropolitana incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 20 **(Controversie)**

1. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.